

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 307

presentata dai Consiglieri regionali

CORRIAS - GANAU - COMANDINI - DERIU - MELONI - MORICONI - PINNA - PISCEDDA -
AGUS - CADDEO - LOI - ORRÙ - PIU - SATTA Gian Franco - LAI - COCCO - ZEDDA Massimo -
CIUSA - MANCA Desiré Alma - LI GIOI - SOLINAS Alessandro

il 23 dicembre 2021

Disposizioni per la gestione e la valorizzazione delle Ferrovie turistiche della Sardegna

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Si è andato diffondendo negli ultimi anni anche in Italia il cosiddetto "turismo ferroviario", vale a dire quel turismo che interessa in modo particolare le linee ferroviarie dismesse o a scarso traffico che attraversano luoghi di particolare interesse sotto il profilo storico-culturale, ambientale e paesaggistico.

Per questo motivo, considerato il vuoto normativo che altri paesi europei avevano già provveduto a colmare (p.es. Austria e Svizzera), viene approvata nel 2017 la legge n. 128 "Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico". La norma definisce il quadro legislativo entro cui le differenti competenze quali turismo, beni culturali, trasporti e ambiente devono interfacciarsi, ritagliando un ruolo apposito per ciascun soggetto coinvolto. Oltre a individuare le tratte ferroviarie ad uso turistico, a comprendere le stazioni di fermata e le eventuali pertinenze immobiliari, a disciplinare la circolazione di rotabili storici e ferrocicli in possesso di specifici requisiti, entra nel merito della gestione delle infrastrutture distinguendola dalla gestione dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse.

Si forniscono di seguito informazioni di sintesi sul turismo ferroviario in Europa¹.


¹ Fonte Dati:

Indagine 2014 Fedecrail Federazione europea delle ferrovie turistiche www.fedecrail.org/en/index_en.html


Dai dati forniti dalla Federazione europea delle ferrovie turistiche si evince che, in Europa, su 5.500 km di ferrovie turistiche, sono annualmente trasportati 20 milioni di turisti, per 500 milioni di euro di ricavo da servizi di trasporto e 1,3 miliardi di euro di ricavi da servizi commerciali collegati.

Dall'analisi dei dati, evidenziando quelli della Francia (1.200 km), dell'Austria (1.100 km) e della Germania (1.300 km), risultano i seguenti diagrammi:

Le ferrovie turistiche francesi sono annualmente visitate da 3,5 milioni di turisti coinvolti in forme di turismo contemplativo e di turismo attivo esperienziale.



Le ferrovie turistiche francesi danno lavoro stabile a 800 risorse umane.



Stante la stagionalità del servizio si manifesta anche l'impegno di circa 3.000 collaboratori a tempo parziale.



Si riferiscono i dati francesi, peraltro i più adatti, in quanto rappresentano i risultati del modello commerciale e organizzativo più simile a quello proposto dalla nostra legge n. 128 del 2017.

Per quanto riguarda invece le ferrovie turistiche in Italia si precisa che le linee riconosciute come turistiche dalla legge n. 128 del 2017, ripartite per scartamento e Regione di appartenenza, sono quelle indicate nella tabella sotto riportata:

Legge 128 - Lista riportata nell'articolo 2						
		Scartamento		Regione di appartenenza		
		Ordinario	Ridotto			
Art. 2, punto...*	Linea	Km	Km		Km	%
a	Sulmona-Castel di Sangro	77		Abruzzo	77	6.26%
b	Cosenza-San Giovanni in Fiore	67		Calabria	67	5.45%
c	Avellino-Lioni-Rocchetta Sant'Antonio	119		Campania-Puglia	119	9.67%
d	Sacile-Gemona	74		Friuli Venezia Giulia	74	6.02%
e	Palazzolo-Paratico	10		Lombardia	10	0.81%
f	Castel di Sangro-Carpinone	41		Abruzzo-Molise	41	3.33%
g	Ceva-Ormea	35		Piemonte	35	2.85%
h	Mandas-Arbatax		159	Sardegna	438	35.61%
i	Isili-Sorgono		83			
l	Sassari-Palau Marina		150			
m	Macomer-Bosa		46			
n	Alcantara-Randazzo	37		Sicilia	232	18.86%
o	Castelvetrano-Porto Palo di Menfi		158			
p	Agrigento Bassa-Porto Empedocle	10				
q	Noto-Pachino	27				
r	Asciano-Monte Antico	51		Toscana	51	4.15%
s	Civitavecchia-Capranica-Orte	37		Lazio	37	3.01%
t	Fano-Urbino	49		Marche	49	3.98%
Totali parziali		634	596		1.230	100%

L'estensione nazionale della Rete per 1.230 Km allinea l'Italia a Francia, Germania e Austria. La Sardegna, con i suoi 438 km rappresenta di gran lunga la regione a maggiore potenzialità di turismo ferroviario d'Italia e d'Europa.

Con la legge n. 128 del 2017 sono state introdotte modifiche², come di seguito si evince:

² Fonti dati: legge 128/2017 e legge 71/2019

	Ante L. 128/2017	Post L. 128/2017 e 71/2019
Finalità - Forme di turismo	CONTEMPLATIVO	CONTEMPLATIVO ATTIVO
Usabilità in sicurezza	RAS	RAS
Valutazioni strategiche	TRASPORTI	CULTURA TURISMO AMBIENTE
Gestione commerciale	ARST	AFFIDAMENTO TERRITORI IMPRESE FERROVIARIE
Servizio di trasporto	ARST	ARST (l. 71/2019) MUSEI e ASSOCIAZIONI

Si evidenzia che la regionalizzazione delle ferrovie turistiche determinerà importanti vantaggi per tutti i soggetti coinvolti.

Per la Regione Sardegna: 1) l'avvio di un turismo stagionalizzato e pervasivo nel territorio; 2) l'esportazione ovunque di una nuova immagine della Sardegna; 3) il riavvio di una importante economia per l'interno dell'isola; 4) l'instaurazione di un maggiore spirito di rete e collaborazione tra i comuni; 5) la creazione di nuove opportunità di lavoro sul territorio; 6) la messa a valore del patrimonio immobiliare presente lungo la ferrovia, oggi in uno stato di abbandono incompatibile anche con il progetto Unesco già approvato dalla RAS nel 2010.

Per il territorio: 1) il rallentamento del trend di erosione sulla popolazione dell'interno; 2) la creazione di nuove imprenditorialità locali; 3) il rafforzamento delle Reti di Comuni; 4) la restituzione a vita e profitto degli immobili abbandonati intorno alla ferrovia; 5) la godibilità di paesaggi altrimenti inaccessibili; 6) l'integrazione nella proposta turistica dei sentieri pedociclabili che incrociano la ferrovia.

Per gli operatori: 1) la costituzione di Reti tra operatori; 2) la formazione degli operatori che forniscono ospitalità e ristorazione; 3) la creazione di una specializzazione ferroviaria per le guide turistiche.

Per l'ARST: 1) la messa a disposizione per fini museali dei mezzi storici (locomotive, locomotrici, littorine, vagoni e carri); 2) la fruizione pubblica dell'archivio storico delle ferrovie a scartamento ridotto; 3) il ripristino di tratte ad alto valore turistico improvvidamente disarmate nel passato (Gairo-Osini/Ulassai, Tempio-Monti, etc.), anche a solo turismo attivo ed esperienziale.

Data la legge nazionale n. 128, successivamente modificata in alcuni articoli con la legge 11 luglio 2019, n. 71, con la presente proposta di legge si intende disciplinare il ruolo della Regione nella gestione e valorizzazione delle ferrovie turistiche della Sardegna.

Articolazione della proposta di legge.

La presente proposta di legge si compone di 13 articoli

L'articolo 1 riporta le finalità della norma che, in attuazione della legge nazionale, intende salvaguardare e valorizzare, oltre alle tratte ferroviarie sarde, anche a) le infrastrutture ferroviarie, le opere d'arte, gli impianti tecnologici di segnalamento e sicurezza; b) il patrimonio immobiliare costituito da stazioni e cantoniere con pertinenze, musei, officine, depositi e piazzali; c) tutto il patrimonio rotabile storico presente nei musei, nei depositi e nei piazzali.

L'articolo 2 identifica le tratte ferroviarie sarde a uso turistico, le linee Mandas-Arbatax, Isili-Sorgono, Sassari-Palau Marina e Macomer-Bosa, come già individuate dalla legge n. 128 e dispone la facoltà che la Regione possa indicarne altre, in coerenza con le norme e gli strumenti di programmazione vigenti,

L'articolo 3 definisce rotabili storici, turistici e ferrocicli, i velocipedi ferroviari a propulsione muscolare o assistita che, in possesso di specifici requisiti UNI, possono muoversi sulle linee turistiche.

L'articolo 4 si occupa di disciplinare la gestione dell'infrastruttura che la Regione, che ne è proprietaria, può affidare in concessione.

L'articolo 5 disciplina la gestione dei servizi di trasporto turistico, di allestimento di spazi museali e delle attività commerciali connesse che la Regione potrà affidare a soggetti gestori che ne facciano richiesta.

L'articolo 6 pone in capo al gestore dell'infrastruttura il compito di fornire specifiche istruzioni tecniche e operative, in linea con quanto disposto dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, relativamente alla sicurezza della circolazione ferroviaria.

L'articolo 7 consente ai rotabili storici e/o turistici, previa autorizzazione del gestore dell'infrastruttura, di circolare anche su tratti dell'infrastruttura regionale a scartamento ridotto.

L'articolo 8 prevede la possibilità che i soggetti affidatari del servizio di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse si possano avvalere della collaborazione di associazioni e organizzazioni di volontariato con specifiche competenze nei settori di riferimento.

L'articolo 9, al fine di creare proficue sinergie coi territori coinvolti, dispone che i soggetti affidatari del servizio di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse, si debbano curare di garantire l'integrazione delle iniziative turistico-ricreative con le attività di promozione e valorizzazione del territorio portate avanti dagli enti locali interessati.

L'articolo 10 stabilisce che i ferrocicli, così come definiti all'articolo 3, purché in possesso dei requisiti tecnici definiti dalle specifiche norme UNI, possano circolare sulle ferrovie turistiche e sulle linee dismesse, con modalità definite dalla Regione o dal gestore dell'infrastruttura.

L'articolo 11 tratta delle disposizioni finanziarie.

L'articolo 12 prevede l'adozione di criteri attuativi da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale su proposta congiunta degli Assessori del turismo, artigianato e commercio e della pubbli-

ca istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sentito il parere delle competenti Commissioni consiliari.

L'articolo 13 stabilisce i termini per l'entrata in vigore della norma.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La presente legge ha come finalità l'attuazione nell'ambito della Regione della legge 9 agosto 2017, n. 128 (Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico) e delle successive integrazioni apportate dalla legge 11 luglio 2019, n. 71 (Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128 in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche) e successive modificazioni, salvaguardando e valorizzando le tratte ferroviarie sarde comprensive:

- a) dell'infrastruttura ferroviaria costituita da tracciati e rotaie, dalle opere d'arte, dagli impianti tecnologici di segnalamento e sicurezza;
- b) del patrimonio immobiliare costituito da stazioni e cantoniere con pertinenze, musei, officine, depositi e piazzali;
- c) del patrimonio di materiale rotabile storico presente nei musei, nei depositi e nei piazzali;

2. La presente legge, inoltre, disciplina inoltre l'avvio e lo sviluppo della nuova forma di turismo attivo rinveniente dall'utilizzo dei ferrocicli sulle stesse tratte ferroviarie, evitando comunque ogni forma di contemporaneità con la circolazione dei treni.

Art. 2

Individuazione delle tratte ferroviarie turistiche

1. Per quanto concerne il territorio della Regione, il comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 128 del 2017 ha classificato come prime tratte ferroviarie ad uso turistico le linee:

- a) Mandas - Arbatax;
- b) Isili - Sorgono;
- c) Sassari - Palau Marina;

d) Macomer - Bosa;
tutte costruite ed entrate in esercizio tra gli anni 1888 e 1932, e sottoposte alla disciplina di tutela prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. In attuazione del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 128 del 2017, la Regione ha facoltà di proporre l'individuazione e la classificazione nazionale di nuove linee ferroviarie come tratte a uso turistico, in coerenza con quanto previsto nel "Piano Strategico di Sviluppo del Turismo in Italia" per il periodo 2017-2022, di cui all'articolo 34 quinquies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), e con il Piano Paesaggistico regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006, in attuazione della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale).

Art. 3

Rotabili storici, turistici e ferrocicli

1. Sono rotabili storici i mezzi ferroviari, motori o trainati, non più utilizzati per il normale esercizio commerciale di TPL, trasporto pubblico locale, e merci, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno dall'entrata in esercizio del primo esemplare o che, compiuto il venticinquesimo anno dall'entrata in servizio del primo esemplare, per particolari caratteristiche tecniche, estetiche e industriali siano testimoni di significative evoluzioni nel campo del trasporto ferroviario nazionale.

2. Sono rotabili turistici i mezzi, storici o no, che hanno un utilizzo esclusivamente turistico (es. carrozze panoramiche o scoperte).

3. Sono ferrocicli i velocipedi ferroviari, a propulsione muscolare o assistita che, destinati al trasporto di persone, anche a ridotta mobilità,

al trasporto di bagagli e/o merci o ad altri specifici utilizzi, possono muoversi, singolarmente o in formazione di convoglio, sulle linee turistiche.

4. L'iscrizione al RIN, Registro di Immatricolazione Nazionale, dei rotabili storici e turistici avviene esclusivamente nell'osservanza delle indicazioni riportate nella legge n. 128 del 2017 e successive modificazioni. Per ottenere l'idoneità alla loro circolazione è necessario ottemperare ai soli requisiti prescritti dall'ANSFISA, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.

5. Salvo successive e superiori normative emesse dal Ministero dei trasporti in merito alla creazione di un Registro nazionale dei ferrocicli e di disposizioni sugli enti competenti per le attività di collaudo, omologazione e ispezione, ciascun ferrociclo messo in circolazione deve essere corredato di un certificato di conformità alla norma UNI 11685 "Ferrociclo - Requisiti tecnici e costruttivi" e successive modificazioni, e deve essere contraddistinto da una matricola industriale, univoca e inamovibile, riportata sul telaio, che rinvia ad una scheda tecnica, dal costruttore resa disponibile in formato elettronico ai Gestori delle infrastrutture ove il ferrociclo è destinato a operare.

Art. 4

Gestione dell'infrastruttura

1. La Regione, proprietaria dell'infrastruttura ferroviaria, può affidare in concessione il servizio di gestione dell'infrastruttura.

2. Le linee e le tratte ferroviarie, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze delle ferrovie sarde classificate come turistiche restano nelle disponibilità della Regione che è responsabile del mantenimento in esercizio e della manutenzione, della funzionalità e della sicurezza delle medesime infrastrutture.

3. Gli interventi di ripristino della tratta ferroviaria e quelli relativi al mantenimento in esercizio, alla funzionalità e alla sicurezza dell'infrastruttura sono realizzabili se finanziati nell'ambito delle risorse a ciò destinate dalla Re-

gione.

4. Nel caso di linee o tratte concesse in affidamento, per i servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse, le tariffe da corrispondere al gestore dell'infrastruttura per l'utilizzo della stessa sono stabilite e approvate con provvedimento della Regione.

Art. 5

Gestione dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse

1. Per l'affidamento dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse, ivi compresi l'allestimento di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa, sia a bordo dei rotabili che nelle infrastrutture, la Regione rende nota la propria ricerca di soggetti gestori, ovvero comunica l'avvenuto ricevimento di una candidatura, indicando sinteticamente il contenuto della dichiarazione d'interesse ricevuta.

2. Il Servizio di trasporto turistico sulle linee sarde classificate come turistiche è esercitato, come precisato dalle leggi n. 128 del 2017 e n. 71 del 2019 da:

- a) imprese ferroviarie;
- b) soggetti che già esercitano servizi ferroviari sulle linee medesime;
- c) altri soggetti, quali musei ferroviari e associazioni, posti sotto la responsabilità di quelli indicati ai punti a) o b).

3. I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse ovvero candidarsi all'affidamento della gestione del servizio di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse presentano domanda alla Regione.

4. Nella domanda di affidamento il richiedente indica le tratte ferroviarie interessate, la tipologia dei rotabili che intende utilizzare, la frequenza delle corse, il soggetto che esercita il servizio di trasporto turistico e le tipologie di attività di promozione turistico e ricreativa che intende esercitare.

5. Resta salva la facoltà della Regione di procedere ad affidamenti diretti per le attività

connesse al Servizio di trasporto turistico in favore degli enti indicati dal Codice del terzo settore ai sensi della legge 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), delle organizzazioni non governative di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo), e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali).

Art. 6

Condizioni di sicurezza della circolazione

1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione ferroviaria sulle linee/tratte classificate come turistiche, il gestore dell'infrastruttura definisce, con specifiche istruzioni tecniche e operative, le misure compensative e mitigative del rischio da adottare, e le individua nell'ambito di quelle indicate dall'ANSFISA, ovvero ne prevede altre equivalenti o migliorative.

Art. 7

Circolazione dei rotabili storici e turistici sull'infrastruttura ferroviaria regionale

1. Al fine di svolgere il servizio di trasporto turistico sulle linee/tratte ferroviarie classificate come turistiche, i rotabili riconosciuti come storici e/o turistici possono circolare anche su tratti dell'infrastruttura regionale a scartamento ridotto destinata al trasporto pubblico, previa autorizzazione del gestore dell'infrastruttura.

2. Le misure di sicurezza che devono essere adottate per la circolazione dei rotabili storici e turistici sull'infrastruttura ferroviaria regionale sono fissate da ANSFISA.

Art. 8

Convenzione con associazioni e organizzazione di volontariato

1. I soggetti affidatari del servizio di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse di cui all'articolo 5 possono avvalersi, tramite apposite convenzioni, della collaborazione di associazioni e organizzazioni di volontariato che abbiano specifica esperienza e competenze nei settori ferroviario, turistico, culturale e ambientale.

2. Le convenzioni possono prevedere la partecipazione delle associazioni e organizzazioni a percorsi formativi organizzati dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) e b).

Art. 9

Attività di promozione e valorizzazione del territorio

1. I soggetti affidatari del servizio di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse di cui all'articolo 5 assicurano l'integrazione delle iniziative turistico-ricreative connesse ai servizi con le attività di promozione e valorizzazione del territorio svolte dagli enti locali interessati.

Art. 10

Ferrocicli

1. La circolazione dei veicoli a pedalata naturale o assistita, in possesso dei requisiti tecnici definiti dalla norma UNI 11685 e successive modificazioni è consentita sulle ferrovie turistiche e sulle linee dismesse o sospese dal normale servizio TPL, con modalità definite dalla Regione o dal gestore dell'infrastruttura, evitando comunque ogni forma di contemporaneità con la circolazione dei treni.

Art. 11

Disposizioni finanziarie

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, la dotazione finanziaria è assicurata nei limiti degli stanziamenti previsti con le leggi annuali e pluriennali del bilancio regionale, nell'ambito della missione 10 - programma 01 - titolo 1.

Art. 12

Criteri attuativi

1. I criteri attuativi della presente legge sono approvati con deliberazione della Giunta regionale su proposta congiunta degli Assessori della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e del turismo, artigianato e commercio, sentito il parere delle competenti Commissioni consiliari.

Art. 13

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).